

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2000

che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2000) 3679]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE⁽⁵⁾ relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti.
- (2) La citata decisione 2000/721/CE prevedeva un riesame del programma di vaccinazione entro il 1° novembre 2000.
- (3) Il programma di vaccinazione è stato riesaminato il 30 ottobre 2000 da un sottogruppo del comitato veterinario permanente, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.
- (4) Occorre apportare taluni adeguamenti alle restrizioni dei movimenti disposte dal programma di vaccinazione e modificare conseguentemente la decisione 2000/721/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

La decisione 2000/721/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la spedizione dall'Italia di uova da cova e di pulcini di un giorno originari e/o provenienti dalle province venete di Belluno, Treviso e Venezia di cui all'allegato II, a condizione che non siano accertabili contatti o altri nessi epidemiologici in relazione all'influenza aviaria con aziende o stabilimenti di incubazione situati nella zona definita nell'allegato I. Quando è concessa questa deroga, si applica anche il disposto dell'articolo 7.»

2) All'articolo 5, il capoverso esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa originarie e/o provenienti dalla zona definita nell'allegato I.»

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a modificare le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.